DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1965

relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

(65/271/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 75 e 99,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti dev'essere l'eliminazione delle disparità che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza fra i trasporti; che, di conseguenza, è necessario adottare misure di armonizzazione o di ravvicinamento riguardanti determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specifiche del settore dei trasporti; che al livello comunitario tali misure devono riguardare, a seconda dei casi, tanto le relazioni tra i modi di trasporto quanto, all'interno di ciascuno di tali modi, le relazioni fra le imprese dei vari Stati membri;

Considerando che le disparità si manifestano in particolare per quanto riguarda la fiscalità, l'intervento degli Stati nel settore dei trasporti e i regimi sociali;

Considerando che, di conseguenza, è opportuno adottare misure intese:

— per quanto riguarda la fiscalità, a sopprimere le doppie imposizioni gravanti sugli autoveicoli, ad uniformare i regimi di franchigia del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli adibiti al trasporto, ad uniformare le basi di calcolo per l'imposta sugli autoveicoli, a riordinare le imposte specifiche applicabili ai trasporti di merci effettuati per conto proprio e per conto terzi e ad assoggettare le prestazioni di trasporto ad un futuro sistema comune di imposta sulla cifra d'affari;

— per quanto riguarda gli interventi statali nel settore dei trasporti, a ridurre, nell'ambito del possibile, gli obblighi di servizio pubblico, a compensare equamente gli oneri derivanti dagli obblighi che saranno conservati e gli oneri derivanti da riduzioni tariffarie imposte per motivi sociali, a normalizzare la contabilità delle aziende ferroviarie, a realizzare l'autonomia finanziaria di tali aziende ed a definire il regime degli aiuti applicabili ai trasporti, tenuto conto degli aspetti peculiari di questo settore;

— per quanto riguarda i regimi sociali, a ravvicinare nel progresso le disposizioni specifiche relative alle condizioni di lavoro applicabili nel settore dei trasporti, ad unificare le disposizioni concernenti la composizione degli equipaggi, ad armonizzare le disposizioni relative agli orari di lavoro ed ai periodi di riposo, nonché ad armonizzare le normative sul lavoro straordinario e ad istituire un libretto che permetta un controllo individuale sull'osservanza delle disposizioni in materia di durata del lavoro;

Considerando che è necessario fissare fin d'ora gli obiettivi da raggiungere nel quadro di questa azione di armonizzazione e di ravvicinamento, nonché il ritmo di realizzazione dell'azione stessa, e che le disposizioni di applicazione dovranno essere adottate con un conveniente anticipo rispetto alla data della loro entrata in vigore;

Considerando infine che deve essere possibile modificare e completare la presente decisione in relazione all'attuazione del mercato comune ed allo sviluppo della politica comune dei trasporti,

(1) GU n. 81 del 27. 5. 1964, pag. 1279/64.

(2) GU n. 168 del 27. 10. 1964, pag. 2637/64.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

Disposizioni in materia fiscale

Articolo 1

a) Con effetto dal 1° gennaio 1967, saranno soppresse le doppie imposizioni gravanti sugli autoveicoli quando effettuano trasporti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolati.

b) Con effetto dal 1° gennaio 1967, saranno rese uniformi le disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali e delle navi adibite alla navigazione interna.

Articolo 2

Con effetto dal 1° gennaio 1968, saranno rese uniformi le basi di calcolo dell'imposta sugli autoveicoli e sulle navi adibite alla navigazione interna per il trasporto di merci.

Articolo 3

1. Quando un sistema comune d'imposta sulla cifra di affari sarà stato adottato dal Consiglio e posto in vigore negli Stati membri, si procederà in ciascuno Stato membro ad un riordinamento, per renderne equivalenti gli effetti, dei regimi fiscali specifici che, nel settore dei trasporti su strada ed in quello dei trasporti per vie navigabili, sono applicabili ai trasporti di merci effettuati dalle imprese di trasporto e dalle altre imprese per le proprie esigenze.

2. Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione i progetti delle disposizioni che essi intendono adottare per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

La Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà indirizzare un parere o una raccomandazione allo Stato membro interessato.

Articolo 4

Quando un sistema comune di imposta sulla cifra di affari sarà stato adottato dal Consiglio e posto in vigore negli Stati membri, questi ultimi lo applicheranno, secondo le modalità da fissare, ai trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili.

Al piú tardi quando il sistema comune di imposta sulla cifra di affari di cui al comma precedente sarà posto in vigore, esso sostituirà i regimi di imposte specifiche che hanno valore di imposta sulla cifra di affari, qualora i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili siano soggetti a tali regimi.

SEZIONE II

Disposizioni relative a determinati interventi degli Stati

Articolo 5

1. Gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, imposti alle imprese di trasporto, potranno essere mantenuti soltanto se indispensabili a garantire la fornitura di adeguati servizi di trasporto.

Gli Stati membri cercheranno di raggiungere tale obiettivo mediante un'azione concertata, in base a principi comuni che verranno definiti anteriormente al 1° luglio 1967.

2. La compensazione degli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 dovrà essere attuata secondo metodi comuni.

Articolo 6

A decorrere dal 1° luglio 1967, gli oneri gravanti sui vettori in conseguenza dell'applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti da uno Stato membro a favore di una o più categorie sociali particolari, dovranno fare oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni.

Articolo 7

Prima del 1° gennaio 1969, si procederà alla normalizzazione, in base a norme comuni, delle contabilità delle aziende ferroviarie.

Le compensazioni finanziarie che tale normalizzazione potrà comportare verranno effettuate dagli Stati membri a decorrere dalla stessa data.

Articolo 8

A decorrere dal 1° gennaio 1968, si procederà all'armonizzazione progressiva delle norme che

disciplinano i rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie e gli Stati.

L'armonizzazione, che perseguirà l'obiettivo di assicurare l'autonomia finanziaria di tali aziende, dovrà essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 1972.

Articolo 9

1. Prima del 1° luglio 1966, la Commissione presenterà al Consiglio proposte per l'applicazioni dell'articolo 77 del Trattato.

2. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione della presente decisione, vengono applicati ai trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato.

SEZIONE III

Disposizioni in materia sociale

Articolo 10

1. A decorrere dal 1° gennaio 1966, tenuto conto della eventuale competenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di conclusione di contratti collettivi di lavoro, si procederà, all'interno di ciascun modo di trasporto, al ravvicinamento nel progresso delle specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le condizioni di lavoro applicabili nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili.

2. Il ravvicinamento di cui al paragrafo 1 dovrà essere completato dal ravvicinamento nel progresso delle specifiche disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le condizioni di lavoro applicabili nei tre modi di trasporto, tenuto conto delle differenze tra le tecniche impiegate e tra le funzioni svolte.

3. Le condizioni di lavoro di cui al presente articolo non comprendono i salari e le altre retribuzioni.

Articolo 11

A decorrere dal 1° gennaio 1967, si procederà, in base a norme comunitarie, all'unificazione delle disposizioni relative alla composizione degli equipaggi in ciascuno dei modi di trasporto.

Tale unificazione dovrà essere compiuta entro e non oltre il 31 dicembre 1968.

Articolo 12

1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, si procederà all'armonizzazione, in ciascuno dei modi di trasporto, delle disposizioni in materia di durata del lavoro e di periodi di riposo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1967, si procederà, tenuto conto dell'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e tenuto conto della competenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di conclusione di contratti collettivi di lavoro, all'armonizzazione delle normative concernenti le ore di lavoro straordinario ed in particolare dei limiti oltre i quali le ore di lavoro sono considerate ore straordinarie, nonché delle condizioni di eccezione.

3. Le armonizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dovranno essere ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 1968.

Articolo 13

A decorrere dal 1° gennaio 1967 verrà istituito, nel settore dei trasporti su strada, e a decorrere dal 1° luglio 1967 nel settore dei trasporti per vie navigabili, un libretto che permetta un controllo individuale sull'osservanza delle disposizioni in materia di durata del lavoro.

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Salvo per quanto riguarda gli articoli 3 e 9, paragrafo 2, le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione saranno stabilite dal Consiglio entro e non oltre sei mesi prima della data fissata per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse. Tuttavia, le disposizioni necessarie all'applicazione dell'articolo 7 saranno stabilite dal Consiglio entro e non oltre un anno prima della data fissata per l'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il Consiglio adotterà tali disposizioni in base all'articolo 75 del Trattato e, per gli articoli 1, 2 e 4, in particolare in base agli articoli 75 e 99 del Trattato.

Articolo 15

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e successivamente ogni due anni, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione, formulando all'occorrenza proposte intese a modificare o a completare la decisione stessa in relazione all'attuazione del mercato comune ed allo sviluppo della politica comune dei trasporti.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE